

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 239 - 15289/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI VILLARBASSE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - ADEGUAMENTO ALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Villarbasse:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 08-458 del 17/07/2000;
- ha approvato tre Varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato, con Deliberazione del C.C. n. 43 del 30/11/2015, la definizione dei criteri di urbanistica commerciale ai sensi della disciplina vigente di cui al D.Lgs. 114/98, L.R. 28/1999 e alla D.C.R. 191-43016 del 20/11/2012;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2016, il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. di adeguamento alla disciplina del commercio, ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 10/05/2016 (pervenuto il 12/05/2016), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17;
(Prat. n. VP 019/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.418 abitanti al 1971, 2.309 al 1981, 2.711 al 1991, 2.803 al 2001 e 3.323 al 2011, dati che registrano un trend demografico in costante, seppur lieve crescita, da un trentennio;
- superficie territoriale: 1.041 ettari di cui 12 ettari di pianura e 1.029 ettari di collina (pari al 99% della superficie comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 319 ettari con pendenze inferiori al 5%, 623 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 99 ettari con pendenze superiori al 25%; Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 230 ettari appartengono alla II^a classe. E' altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 301 ettari;
- è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge

56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;

- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT Area Metropolitana Torinese - Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- non è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 N.d.A. PTC2);
- è individuato dal PTC2 come centro storico di "tipo C (di media rilevanza)";
- sistema produttivo: non appartiene ad alcun ambito produttivo di livello 1 o 2 individuati dal PTC2;
- infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla S.P. 184 di Villarbasse;
 - e interessato da 2,5 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Sangone;
 - il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 34,5 ettari;
 - la banca dati sul dissesto evidenzia 62 ettari di dissesti areali e 3,8 km di dissesti lineari;
 - in base alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.ri 3274/2003 e 3519/2006, è classificato sismico, in "zona 3" ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058;
- tutela ambientale:
 - è interessato da 747 ettari di aree da sottoporre a vincolo paesaggistico;
 - fasce perfluviali: 18,3 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica: 16,9 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione citata, prevede modifiche normative e cartografiche riferite esclusivamente al recepimento degli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e per i pubblici esercizi, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'Allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 così come da ultimo modificata con D.C.R. n. 191-43016 in data 20.11.2012;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 17/2016 di adozione della Variante: "*... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

dato atto che la D.C.C. n. 17/2016 di adozione contiene la puntuale elencazione delle condizioni per le quali la Variante è esclusa dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, così come elencate al comma 9 del citato articolo 17, meglio esplicitate nel provvedimento del 02/03/2016 dell'Organo tecnico comunale competente;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 "*Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i.*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25 giugno 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 15/06/2016;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. di adeguamento alla disciplina del commercio del Comune di Villarbasse, adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 29 aprile 2016, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che rispetto al suddetto Progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** al Comune di Villarbasse la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 20 giugno 2016

Il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)